

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO ANCARANI
Via Scarpa n.6 - 41121 MODENA
Tel. 059/21.64.07 - Fax 059/43.90.106
Pec: alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA

-BOLOGNA-

R I C O R S O

MATERIA CONCORSO PUBBLICO IMPIEGO

con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.

Per la Prof.ssa SILIGARDI Simona n. 20/06/1973 c.f. SLGSMN73H60H223W rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 059216407
pec alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna, via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna
Bologna pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistente

E nei confronti di

[REDACTED]

- controinteressata

Nonché

quali controinteressati, nei confronti degli inclusi nella graduatoria finale di merito pubblicata con **Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 404 DEL 22.6.2023** di approvazione e pubblicazione della graduatoria – **RETTIFICATA** - di merito del concorso procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 per la classe di concorso **A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) REGIONE EMILIA-ROMAGNA** contenente tabella sintetica di valutazione;

- controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

DEL Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 404 del 22/06/2023 di approvazione e pubblicazione della graduatoria – **RETTIFICATA** - di merito del concorso procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 per la classe di concorso **A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado)** per la regione Emilia- Romagna contenente, tra l'altro, tabella sintetica di valutazione, in cui la ricorrente figura inserita in posizione n. 71 con punti per titoli n. **15,00 (punti totali 116 compresi quelli attribuiti alla prova disciplinare) (doc. 1)**;

nonché del conseguente Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 21515 del 10-08-2023 nella parte in cui la ricorrente compare al numero 71 di graduatoria **(doc. 2)**

nonché del conseguente Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 22222 del 18-08-2023 nella parte in cui la ricorrente compare al numero 71 di graduatoria **(doc. 3)**

nonché per quanto occorrer possa

della scheda denominata "RIEPILOGO" ove la Commissione attribuisce punteggio "0" al titolo dichiarato nella domanda di partecipazione di Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale" di cui al punto B.4.6 dell'allegato B al DM 108 del 28.4.2022 **(doc. 4)**

Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE DEL DIRITTO

della ricorrente a vedersi ripristinato il punteggio spettante ed originariamente attribuito nella originaria graduatoria di merito pubblicata con **Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 324 del 24.5.2023 (doc. 5)** ove la predetta figurava in **posizione di merito n. 14** con punti per titoli n. **22,50 (punti totali 120,50 compresi quelli attribuiti alla prova disciplinare pari a 98,0).**

PREMESSO

IN FATTO

1) In data 22.7.1997 la ricorrente ha conseguito il diploma in educazione fisica presso l'ISEF di Bologna con votazione di 110/110 e successivamente, in data 10.2.2003 il diploma di laurea in Scienze motorie presso la medesima università con il punteggio di 104/110 (**doc. 6 e 7**)

2) Il Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 stabilisce all'art. 9-bis:

9-bis. In via straordinaria, ... e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ... Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. ***Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022,*** le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le universita', che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del

superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

((Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79)).

3) Con D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 veniva bandita "Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106." (**Doc. 8**)

4) La procedura, richiamata in premessa al decreto, stabilisce: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i

servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ed in particolare l’articolo 59, comma 9-bis, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-*quiquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *“In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della*

prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori”; (ns. sottolineato e grassetto)

- 5) Ai sensi dell'art. 1) del predetto DDG la procedura era articolata "per regione e classe di concorso": 1. Il presente decreto bandisce la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché: 3. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
- 6) Ai sensi del l'allegato "1" del predetto DDG i posti messi a concorso per la Regione Emilia Romagna per la classe d'insegnamento A048 - **(Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado)** erano in numero di **104** (cfr. allegato n. 1 al bando)
- 7) La presentazione della domanda poteva avvenire solo con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 3) comma 3 "3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive"

8) Oltre ad i titoli di accesso di cui all'art. 3) del bando l'aspirante doveva dichiarare anche i m) i titoli valutabili di cui all'Allegato B al Decreto Ministeriale - il decreto Ministeriale 108 del 28.4.2022 **(doc. 9 il decreto e 10 l'allegato B)** ;

9) **Ai sensi dell'art.17 del medesimo Decreto 108 poi erano regolamentati i conferimenti degli incarichi:**

Articolo 17 (Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato)

1. Il contratto a tempo determinato è proposto ai candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali di cui all'articolo 9 sui posti vacanti di cui all'articolo 1, comma 3, che sono resi indisponibili a livello provinciale per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo. 2. Le operazioni di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sono disposte nell'ambito della procedura informatizzata predisposta dal Ministero. 3. I candidati utilmente collocati possono esprimere le preferenze unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. 4. Il bando di cui all'articolo 10 disciplina le modalità di scelta della sede e il termine di presentazione dell'istanza. 5. Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per classe di concorso. 6. Gli stessi uffici assegnano i candidati alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata, nell'ordine delle preferenze espresse e sulla base della posizione in graduatoria. 7. All'aspirante che non ha prodotto alcuna domanda è conferita una sede d'ufficio una volta terminate le assegnazioni dei candidati che hanno prodotto regolare istanza. 8. L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa. La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalla graduatoria e dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda e non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni.

9. La mancata indicazione di talune sedi comporta la rinuncia alle sedi non indicate e, qualora l'aspirante non sia soddisfatto sulle sedi richieste, la decadenza dalla graduatoria. 10. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti e alle scuole interessate.
- 10) la ricorrente, docente precaria in possesso sia del diploma ISEF che della Laurea magistrale in scienze motorie proponeva quindi domanda di partecipazione alla "procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, **per la classe di concorso A048**, per la regione Emilia Romagna, domanda acquisita con numero protocollo: **m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1021152.06-06-2022 (DOC. 11)**
- 11) sostenuta con successo la prova disciplinare nella quale riportava **votazione di 98**, con **Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 324 del 24.5.2023 (doc. 5)** veniva approvata la graduatoria di merito del concorso ove la predetta figurava in **posizione n. 14** con punti per titoli n. **22,50 e quindi, compresi quelli attribuiti alla prova disciplinare pari a 98,0 - punti totali 120,50;**
- 12) successivamente, con **Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 404 del 22/06/2023** veniva pubblicata la graduatoria – **RETTIFICATA** - di merito del concorso contenente, tra l'altro, tabella sintetica di valutazione, in cui la ricorrente figura inserita in posizione n. 71 con punti per titoli n. **15,00 (punti totali 116 compresi quelli attribuiti alla prova disciplinare) (doc. 1 impugnato);**
- 13) nessun avviso, nessuna comunicazione veniva data all'odierna ricorrente che si vedeva, pertanto, ricollocata in

graduatoria in posizione ampiamente deteriore senza alcun motivo apparente;

- 14) pertanto, in data 28.6.2023 proponeva per il tramite del proprio legale istanza di accesso ex l. 241/90 **(doc.12)** per conoscere le ragioni di tale decurtazione, in particolare chiedeva copia di:
 - il verbale della commissione di concorso di valutazione dei titoli della Prof. Siligardi
 - il verbale della commissione di concorso relativo alla rideterminazione di tali titoli ed alle ragioni di tale rideterminazione
- 15) tale istanza veniva acquisita al protocollo dell' Ufficio Scolastico Regionale al n. 16828 del 28.6.2023 **(doc.13)**
- 16) **a tutt'oggi, tuttavia, non è giunta risposta dal predetto Ufficio – risultano pertanto ignote le ragioni della decurtazione di punteggio subita**
- 17) venivano poi emessi i conseguenti **Decreti Direttoriali USR Emilia Romagna n. 21515 del 10-08-2023 (doc. 2) e seguente Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 22222 del 18-08-2023 (doc. 3) rispettivamente, di assegnazione alla provincia ed alla sede** ove, in entrambi, la ricorrente compare al numero 71 di graduatoria, tuttavia, mentre l'illegittimo collocamento in graduatoria non ha comunque inficiato la ricorrente nell'assegnazione alla Provincia richiesta, talché le è stata comunque assegnata la Provincia di Reggio Emilia indicata nella domanda, per quanto riguarda la sede ne risulta viceversa un *vulnus* non avendo potuto la ricorrente beneficiare delle opzioni derivanti dalla priorità di scelta di un corretto posizionamento in graduatoria;
- 18) stante l'approssimarsi dell'inizio del nuovo A.S. implicante quindi il formarsi di assetti, sia scolastici con l'inserimento nelle classi e di continuità didattica ma anche familiari, di

trasferimento della propria residenza e di assistenza ai figli minori, la ricorrente è costretta a proporre il presente ricorso

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

stabilisce il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, all'art. 9-bis:

9-bis. In via straordinaria, ... e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. **Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022,**

Recita poi la norma di cui all'art. 7 decreto direttoriale 1081 del 6 maggio 2022 (il bando di concorso):

Articolo 7

Dichiarazione e presentazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di

scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 4.

2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.

3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Il meccanismo di valutazione dei titoli è pertanto il seguente:

- 1) La commissione deve valutare TUTTI i titoli posseduti dal candidato (**articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**)
- 2) Ai sensi del bando, poi, dopo la prova orale il candidato deve presentare all'USR esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda ma non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva

La valutazione compiuta dalla Commissione nella prima graduatoria pubblicata è corretta, posto che, secondo l'allegato B al DM 108 del 2.4.2022 la ricorrente, per quanto riguarda i titoli culturali, possiede sia il titolo per la partecipazione al concorso (diploma ISEF) che anche il diploma di laurea magistrale in "Scienze Motorie" con votazione di 104/110 che, secondo quanto stabilito dalla tabella dei titoli valutabili di cui all'allegato B alla voce B.4.6 comporta punti **7,50**.

Ne deriva che il punteggio da attribuirsi alla ricorrente è proprio quello di cui alla prima graduatoria ovvero:

A.1.1 titolo di studio di accesso – DIPLOMA ISEF votazione 110 ridotta a 100 (cfr. modalità attribuzione punteggio al punto A.1.1) – $75 / 2 = 12,5$

B.4.6 Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale" punti 7,5

Titoli di servizio:

As 2020/2021 gg 352 punti 1,25

As 2021/2022 gg 287 punti 1,25

Totale punteggio titoli: 22,5

Sotto altro profilo:

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 OMESSA MOTIVAZIONE

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

ERRORE RICONOSCIBILE. ECESSO DI POTERE PER

SVIAMENTO DI FINE. IRRAGIONevolezza. INGIUSTIZIA

GRAVE E MANIFESTA.

Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa si fonda sull'obbligo costituzionale di conformare l'azione amministrativa a criteri di legalità, buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 Cost. ed è stato esplicitato nella formalizzazione dei principi guida dell'azione amministrativa sanciti dalla Legge 241/90, che li enuncia all'art. 1, da un lato, rinviando ai predetti principi costituzionali, dall'altro, introducendo espressamente i principi di trasparenza, economicità, efficienza e rinviando ai principi dell'ordinamento comunitario.

L'attuazione dei principi costituzionali sopra enunciati comporta che l'amministrazione agisca necessariamente nel modo più adeguato e conveniente possibile, esercitando i pubblici poteri secondo le modalità più idonee ed opportune al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa, con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli.

Con la legge 241/90 il legislatore interviene per concepire una pubblica amministrazione non più autoritaria ed autoreferenziale, bensì quale soggetto che fa uso di strumenti consensuali, accanto a quelli unilaterali ed autoritativi e che favorisce la partecipazione del privato alla funzione pubblica. Le successive riforme spingono ad inquadrare la nuova pubblica amministrazione che, nel perseguire l'interesse pubblico, tiene conto di tutti gli interessi coinvolti, ivi compresi quelli privati e che instaura **rapporti con il cittadino, ispirati al dovere di collaborazione ed alla buona fede.**

In particolare, con la novella legge dell'11 febbraio 2005, n. 15, ispirata al principio di affidamento ed alla rivoluzione culturale nei rapporti tra il cittadino e l'amministrazione, si introducono importanti modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di cd. autotutela.

Senza voler fare un *excursus* completo delle modifiche normative che hanno attinto la legge 241/1990, ispirate via via ad una maggiore apertura della concezione di amministrazione pubblica al **principio di affidamento**, si è giunti all'esplicito inserimento nell'art. 1 della Legge 241/90 del suddetto principio, valido ad ogni fine, come regola di condotta dell'amministrazione, quale indirizzo per la produzione normativa secondaria e come canone di interpretazione normativa.

Il principio *de quo*, in ogni caso ed a conferma della sua generalità ed immanenza nell'ordinamento, era già stato

formalizzato anche in uno dei settori del diritto pubblico ove maggiormente si manifestano le potestà autoritative della pubblica amministrazione, quello tributario. Infatti, lo "Statuto del contribuente" approvato con la Legge del 27/07/2000 n. 212, all'art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) declama anche qui in modo esplicito che *"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"*.

I principi di collaborazione e buona fede nell'ottica della semplificazione dei procedimenti e dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ha ricevuto un nuovo impulso con la recente inserimento, proprio nella Legge 241/90, del comma 2 *bis* dell'art. 1, introdotto con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede espressamente che **i principi della collaborazione e della buona fede siano il presidio fondativo dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nella cornice di solidarietà cui promanano ex art. 2 Cost.**

In questo senso l'associazione della collaborazione con la buona fede (principi che non trovano applicazione solo quando l'amministrazione agisce come un qualunque altro soggetto privato, ma anche quando esercita funzioni attraverso il procedimento amministrativo) chiaramente esprime la necessità che questi principi si misurino non con gli adempimenti formali ma con i comportamenti concreti che dimostrino – appunto – l'apertura leale al confronto nei processi decisionali.

Dai principi di buona fede e collaborazione che devono ispirare l'azione amministrativa, come sopra delineati, deriva l'art. 10 *bis* della L. 241/90, rubricato *"Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza"*, che nella formulazione introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. e) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recita *"1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del*

*procedimento o l'autorità competente, **prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.** La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo...(omissis).....".*

Ne deriva, rispetto al caso che occupa, che l'Amministrazione avrebbe dovuto interloquire con la ricorrente circa l'eventuale motivo di non valutazione del titolo di studio di cui al punto B.4.6 della tabella B, a maggior ragione se è la stessa ricorrente ad aver inoltrato, per il tramite del proprio legale, specifica istanza ex l. 241/90 per conoscere tali ragioni.

Né tale onere può essere assolto dalla scheda RIEPILOGO ove se, come sopra, nessuna ragione è stata offerta alla ricorrente neppure se richiesta espressamente.

A corollario di tali principi l'art. 3 l. 241/90 impone l'obbligo di motivazione nei provvedimenti amministrativi, nel caso che occupa da considerarsi anch'esso violato nella misura in cui non è stata offerta alcuna motivazione alla decurtazione di punteggio subita dalla ricorrente, neppure nelle motivazioni poste a presidio della graduatoria denominata "rettificata", oggi impugnata.

Orbene quindi, tutte tali norme procedurali sono state violate dall'Amministrazione convenuta nella formazione degli atti impugnati con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui decurtano il punteggio alla ricorrente, anche per contrasto con l'originaria graduatoria di merito.

Riassumendo quindi in estrema sintesi

Stante la normativa di riferimento di cui all'art. 59 comma 9 bis del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito dalla l. 23 luglio 2021 n. 106 in nome della quale si sarebbe dovuta svolgere l'operazione di valutazione di **tutti i titoli posseduti dai concorrenti**, posto che il decreto impugnato, nella parte motivata, nei ripetuti "PRESO ATTO" si riferisce a reclami e posizioni di altre concorrenti (cfr. decreto impugnato), **appare illegittima, rispetto all'odierna ricorrente, aver modificato la graduatoria iniziale attribuendo alla ricorrente un punteggio deteriore, sia rispetto ai profili procedurali innanzi richiamati, sia rispetto al merito del punteggio deteriore attribuito.**

* * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il *periculum* se sol si considera che la procedura in questione, come richiamato in premessa, prevede che: *i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto*

legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori”;

Come pure richiamato in premessa, l'art.17 del Decreto 108/2022 regola i conferimenti degli incarichi secondo le disponibilità derivanti dall'ordine della graduatoria

La ricorrente si vedrebbe pertanto inserita in un percorso didattico nella sede in base alla graduatoria di merito illegittima e quindi con il formarsi di assetti, sia scolastici con l'inserimento nelle classi e implicazioni di continuità didattica ma anche familiari, quindi di trasferimento della propria residenza e di assistenza ai figli minori, con il rischio di dover mutare repentinamente tali assetti

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo tra i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito

Stante la **difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio**, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito a seguito di rettifica e nuovamente pubblicata la graduatoria definitiva così risultante di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna n. decreto n. 404 del 22.6.2023, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione** prescrivendone le relative modalità.

* * *

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa Siligardi, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR adito, *contrariis rejectis*, in accoglimento dei dedotti motivi, annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati in epigrafe e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione il conseguente riposizionamento in graduatoria con il punteggio finale spettante pari a punti per titoli n. **22,50** originariamente attribuiti oltre 98 per la prova disciplinare come in premessa al presente atto analiticamente illustrato (**punti totali 120,50**).

Con ogni più ampia riserva istruttoria e con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché rimborso del contributo unificato.

In via istruttoria:

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1) Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 404 del 22/06/2023 di approvazione e pubblicazione della graduatoria

- RETTIFICATA - di merito del concorso (provvedimento impugnato)
- 2) del conseguente Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 21515 del 10-08-2023 nella parte in cui la ricorrente compare al numero 71 di graduatoria (doc. 2)
 - 3) nonché del conseguente Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 22222 del 18-08-2023 nella parte in cui la ricorrente compare al numero 71 di graduatoria (doc. 3)
 - 4) scheda denominata RIEPILOGO
 - 5) Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 324 del 24.5.2023 (doc. 4)
 - 6) diploma in educazione fisica presso l'ISEF di Bologna con votazione di 110/110
 - 7) diploma di laurea in Scienze motorie presso la medesima università con il punteggio di 104/110
 - 8) D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022
 - 9) il decreto Ministeriale 108 del 28.4.2022
 - 10) allegato B al decreto Ministeriale 108 del 28.4.2022
 - 11) domanda di partecipazione alla "procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022"
 - 12) istanza di accesso ex l. 241/90
 - 13) protocollo dell' Ufficio Scolastico Regionale al n. 16828 del 28.6.2023

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, pertanto, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00 trattandosi di materia di lavoro.

Modena-Bologna, li 29 agosto 2023

Avv. Alessandro Ancarani



Avv. Alessandro Ancarani
Cassazionista
41121 Modena Via Scarpa 6
tel 059216407 – fax 0594390106
pec alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

PROCURA

Io sottoscritta **SILIGARDI SIMONA**

Nata a Reggio Emilia il **20/06/1973**

residente in Via Cardarelli, 7 42122 Reggio Emilia

c.f. SLGSMN73H60H223W

DELEGO

l' Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena, patrocinante in Cassazione, c.f. NCRLSN63E23H501S a rappresentarmi ed a difendermi nel ricorso al TAR – EMILIA ROMAGNA BOLOGNA avverso l'esito della procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, conferendo quindi al predetto Legale ogni più ampia facoltà, ivi comprese quelle di farsi sostituire, transigere, rinunciare alle liti, conciliare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, ritenendo l'operato del predetto Legale per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; dichiaro di aver ricevuto informazione completa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 e ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/2003 (testo unico sulla tutela della riservatezza dei dati personali), come da separata dichiarazione sottoscritta e di consentire il trattamento dei propri dati ai soli fini ed effetti della presente procedura giudiziaria.

Eleggo domicilio presso lo Studio Legale del predetto in Modena, via Scarpa 6 email alexanca@inwind.it pec: alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

Modena, Bologna li

1/8/2023

Simona Siligardi

V. autentica
Alessandro Ancarani
AVVOCATO
Via Antonio Scarpa n.6 - 41121 Modena
Tel. / Fax: 059 216407
e-mail: alexanca@inwind.it
Pec: alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

RELATA DI NOTIFICA

EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Io sottoscritto Avv. Alessandro Ancarani, con studio in Modena, via Antonio Scarpa n.6, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena N. 31, rilasciata in data 5.09.2016 ex art. 7 L. 53/94, previa iscrizione al nr. 68 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di SILIGARDI SIMONA, copia conforme del superiore ricorso e della procura in calce allo stesso, a:

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588) in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna, via Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna BO

ivi trasmettendo in data corrispondente a quella indicata nel timbro postale copia conforme a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr. 78507241728-0 spedita dall'ufficio postale di Modena centro

Modena, li data del timbro postale



avv. Alessandro Ancarani

RELATA DI NOTIFICA

EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Io sottoscritto Avv. Alessandro Ancarani, con studio in Modena, via Antonio Scarpa n.6, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena N. 31, rilasciata in data 5.09.2016 ex art. 7 L. 53/94, previa iscrizione al nr. 69 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di SILIGARDI SIMONA, copia conforme del superiore ricorso e della procura in calce allo stesso, a:

[REDACTED]

ivi trasmettendo in data corrispondente a quella indicata nel timbro postale copia conforme a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr. 78507241729-1 spedita dall'ufficio postale di Modena centro

Modena, li data del timbro postale



avv. Alessandro Ancarani